



Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente, ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, l'articolo 35 relativo all'attribuzione delle competenze del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

VISTO la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

VISTO il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 di "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE", che prevede, tra l'altro, regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti;

VISTO in particolare, il comma 5-sexies dell'articolo 33 del citato decreto legislativo n. 28 del 2011, e successive modificazioni, che prevede "è costituito presso il Ministero dello sviluppo economico un comitato tecnico consultivo (di seguito anche "Comitato") composto da rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero dell'economia e delle finanze, e del Gestore dei servizi energetici S.p.A., con oneri a carico dello stesso Gestore";

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021 n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in "Ministero della transizione ecologica", al quale sono state attribuite le funzioni ed i compiti in materia di energia del Ministero dello sviluppo economico;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili" ed, in particolare, l'articolo 39, comma 11, ai sensi del quale "a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, opera presso il Ministero della transizione ecologica nella composizione e con le competenze di cui al medesimo comma 5-sexies, ivi incluse quelle in materia di combustibili e carburanti da biomassa, bioliquidi

e carburanti rinnovabili liquidi e gassosi di origine non biologica, come definiti dall'articolo 2. I componenti del comitato di cui al primo periodo sono nominati dal Ministro della transizione ecologica.”;

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” con il quale il Ministero della transizione ecologica ha assunto la denominazione di “Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica”;

CONSIDERATO, quindi che il Comitato, per effetto delle modifiche normative sopra richiamate risulta costituito presso il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (di seguito “MASE”) e composto da rappresentanti di questo Ministero, del Ministero delle imprese e del Made in Italy (di seguito “MIMIT”), del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (di seguito “MASAF”), del Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito “MEF”) , e del Gestore dei servizi energetici S.p.A. (di seguito “G.S.E.”), con oneri a carico dello stesso Gestore;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022, con il quale l’on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro della transizione ecologica;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, con il quale l’on. Gilberto Pichetto Fratin è nominato Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica;

VISTO il decreto del Direttore generale della ex Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica prot. 9516 del 29 marzo 2021, dell’allora Ministero della transizione ecologica, avente ad oggetto la nomina del Comitato;

CONSIDERATO che per effetto dell’articolo 39, comma 11, del richiamato d.lgs. 199 del 2021 i componenti del Comitato sono nominati dal Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica;

ACQUISITE da parte della Direzione generale competente le designazioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze (nota prot. 100385 del 20 giugno 2023), del Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (nota prot. 0491535 del 18 settembre 2023), del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (nota prot. 19534 del 13 settembre 2023) e del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (nota prot. P20230029295 del 27 luglio.2023 e nota prot. P20230043393 del 29 settembre 2023), nonché le dichiarazioni di rito;

ACQUISITA l’autorizzazione allo svolgimento dell’incarico di componente del Comitato per il Prof. Flavio Manenti da parte del Rettore del Politecnico di Milano sensi dell'art. 53, comma 11 del d.lgs. n. 165/2001;

DECRETA

Articolo 1

(Composizione e durata del Comitato tecnico consultivo biocarburanti)

1. Il Comitato tecnico consultivo di cui all’articolo 33, comma 5-sexies del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 e all’articolo 39, comma 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, è così composto:

a) in rappresentanza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica

| | |
|-----------------------------|----------------|
| Dott.ssa Donatella CASTRINI | Vicepresidente |
| Dott. Francesco CAMAIONI | Componente |
| Dott.ssa Livia CARRATU' | Componente |
| Prof. Flavio MANENTI | Componente |

b) in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze:

| | |
|--------------------------------------------------------------|------------|
| Ing. Pietro ORSINI (MEF) | Componente |
| Dott. Aldo Fiore GRECO (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) | Componente |

c) in rappresentanza del Ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste:

| | |
|--------------------------|------------|
| Dott.ssa Federica TROTTA | Componente |
| Dott. Stefano SOLDANO | Componente |

d) in rappresentanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy:

| | |
|---------------------------|------------|
| Dott. Marco CALABRO' | Componente |
| Dott.ssa Barbara CLEMENTI | Componente |

e) in rappresentanza del Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.:

| | |
|-------------------------|------------|
| Ing. Federico MANDOLINI | Componente |
| Ing. Domenico ROTIROTI | Componente |
| Dott. Lorenzo ROSSI | Segretario |

2. Le funzioni di Presidente sono svolte dal Dott. Giovanni PERRELLA, in servizio presso il Dipartimento energia del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.
3. Il Presidente può convocare alle riunioni esperti del settore dei biocarburanti anche estranei alle Amministrazioni.
4. I componenti del Comitato durano in carica quattro anni, a decorrere dalla data del presente decreto. I componenti possono essere rinnovati per una sola volta.

Articolo 2 **(Compiti del Comitato tecnico consultivo biocarburanti)**

1. Il Comitato tecnico consultivo biocarburanti esercita le competenze operative e gestionali previste dall'articolo 2 quater del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, così come modificato dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dalle successive disposizioni normative, anche attuative, in materia di biocarburanti, inclusi quelli gassosi, nonché di altri biocombustibili, di carburanti rinnovabili di origine non biologica e di carburanti da carbonio riciclato come introdotti dall'articolo 39 del decreto legislativo 8 novembre 2021 n. 199 e dai successivi decreti attuativi.

2. I compiti di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti attività:
 - a. fornire indicazioni al Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'esercizio delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, inclusi quelli gassosi, nonché di altri biocombustibili, di carburanti rinnovabili di origine non biologica e di carburanti da carbonio riciclato;
 - b. supportare il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ed il Gestore dei servizi energetici S.p.A. nelle risposte ai quesiti posti dagli operatori economici in materia di biocarburanti, inclusi quelli gassosi, e nonché di altri biocombustibili, di carburanti rinnovabili di origine non biologica e di carburanti da carbonio riciclato, compresi i quesiti riguardanti le materie prime utilizzabili;
 - c. assicurare, nelle materie di competenza del Comitato, il raccordo dei flussi informativi tra le Amministrazioni componenti del Comitato ed il Gestore dei servizi energetici S.p.A.;
 - d. esaminare e proporre valutazioni delle diverse tipologie di biocarburanti, inclusi quelli gassosi, nonché di altri biocombustibili, di carburanti rinnovabili di origine non biologica e di carburanti da carbonio riciclato tra le diverse fattispecie giuridiche possibili previste dalla normativa, quali ad esempio a doppio conteggio, avanzati, a conteggio singolo, immessi in consumo in purezza ed altre eventuali;
 - e. assicurare la contestuale disamina delle questioni ambientali, agricole e forestali, economiche e fiscali, in relazione ad uno sviluppo equilibrato del mercato in Italia dei biocarburanti, inclusi quelli gassosi, nonché degli altri biocombustibili, dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti da carbonio riciclato, anche attraverso visite ad impianti che utilizzano processi di interesse nelle materie di competenza del Comitato;
 - f. analizzare lo stato dell'arte della implementazione delle direttive UE 2018/2001 e 2023/2413 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili in tutti i Paesi dell'UE, con particolare attenzione alle valutazioni di sostenibilità ambientale;
 - g. analizzare e proporre soluzioni operative alle questioni che il Gestore dei servizi energetici S.p.A. porrà in relazione alla gestione operativa del portale informativo e di ogni altra questione connessa all'obbligo di immissione in consumo e alla contabilizzazione dei biocarburanti, inclusi quelli gassosi, e nonché degli altri biocombustibili, dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti da carbonio riciclato;
 - h. effettuare controlli presso gli operatori economici e i soggetti obbligati ad immettere in consumo biocarburanti, inclusi quelli gassosi, per la verifica della corretta assegnazione dei certificati di immissione in consumo di biocarburanti, inclusi quelli gassosi, di carburanti rinnovabili di origine non biologica e di carburanti da carbonio riciclato, secondo la normativa richiamata al comma 1;
 - i. effettuare il controllo del funzionamento degli organismi di certificazione che effettuano verifiche indipendenti nell'ambito del Sistema nazionale di certificazione o di Sistemi volontari di certificazione, ai sensi dell'articolo 43, comma 6 del decreto legislativo n. 199 del 2021;
 - j. elaborare proposte amministrative a supporto della politica di sviluppo dei biocarburanti, inclusi quelli gassosi, nonché degli altri biocombustibili, dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e dei carburanti da carbonio riciclato;
 - k. analizzare l'esito dei monitoraggi effettuati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in riferimento alle attività previste dall'articolo 42, comma 6, del decreto legislativo n.199 del 2021;
 - l. effettuare le attività di controllo disposte dalle normative di settore, anche con riguardo agli aspetti della sostenibilità (es. articolo 7-quater, comma 6, del decreto legislativo n. 66 del 2005,

- come introdotto dall'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55; articolo 43, comma 6, del decreto legislativo n. 199 del 2021; articolo 10, comma 4, del Decreto MISE di concerto con MATTM e MIPAF 2 marzo 2018; articolo 7 comma 3 del Decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica n. 107 del 16 marzo 2023, nonché del Decreto MATTM di concerto con MISE e MIPAF del 14 novembre 2019 e successive modificazioni);
- m. partecipare al procedimento sanzionatorio, verso i soggetti obbligati inadempienti, per i successivi seguiti previsti dalla normativa di riferimento;
 - n. supportare le Amministrazioni rappresentate nel Comitato nella predisposizione dei documenti di difesa in caso di contenzioso da parte degli operatori;
 - o. svolgere le attività complementari per l'utilizzo del Fondo destinato a iniziative dirette alla realizzazione di programmi e attività per lo sviluppo di energie alternative mediante l'uso delle biomasse agricole, gestito dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, al quale sono destinati i versamenti derivanti dal pagamento delle sanzioni, di cui all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
 - p. collaborare con il Ministero dell'ambiente e la sicurezza energetica nella istruttoria di atti ed azioni derivanti dalla partecipazione dell'Italia alla Global Biofuel Alliance;
 - q. supportare il Ministero dell'ambiente e la sicurezza energetica ed il Gestore dei servizi energetici S.p.A. nella gestione della partecipazione al data base Europeo dei biocarburanti di cui all'articolo 41, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 199 del 2021, da parte del Ministero dell'ambiente e la sicurezza energetica, del Gestore dei servizi energetici S.p.A. e dei soggetti interessati;
 - r. ogni altro aspetto operativo e gestionale, inerente i compiti del Comitato stesso che sarà sottoposto al Comitato dalle Amministrazioni rappresentate nel Comitato stesso e dal Gestore dei servizi energetici S.p.A..

Articolo 3 **(Disposizioni finali)**

1. Con decorrenza dalla data del presente decreto cessano gli effetti del decreto del Direttore generale della Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica dell'allora Ministero dello sviluppo economico, prot. 25150 del 21 dicembre 2012 e del decreto del Direttore generale della Direzione generale per l'approvvigionamento, l'efficienza e la competitività energetica prot. 9516 del 29 marzo 2021 dell'allora Ministero dello sviluppo economico.
2. Gli oneri del Comitato di cui al presente decreto sono a carico e sono determinati da GSE S.p.A..
3. Dal funzionamento del Comitato di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

On. Gilberto Pichetto Fratin